Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 9 aprile 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 9 APRILE 1970:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a 4052 cattedre negli istituti di istruzione secondaria.

(2428)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 90 DEL 9 APRILE 1970:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1969 (Suppletivo - primo periodo).

(3280)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **118.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie cattedrale di S. Bartolomeo e di S. Pietro, in Lipari.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lipari in data 1° settembre 1967, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » della parrocchia cattedrale di S. Bartolomeo con la parrocchia di S. Pietro, entrambe in Lipari (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **119.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giorgio M. e dei SS. Ermagora e Fortunato, nel comune di Arta Terme.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 aprile 1969, relativo alla unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giorgio M., in frazione Cabia del comune di Arta Terme (Udine), e dei SS. Ermagora e Fortunato, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 82. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **120.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Venanzio abbate, nel comune di Busana, e di San Rocco, nel comune di Collagna.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° luglio 1969, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Venanzio abbate, in frazione Nismozza del comune di Busana (Reggio Emilia), e di S. Rocco, in frazione Acquabona del comune di Collagna (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **121.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria Annunziata e di S. Maria Assunta, nel comune di Pocenia.

N. 121. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 maggio 1969, relativo all'unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria Annunziata, in frazione Paradiso del comune di Pocenia (Udine), e di S. Maria Assunta, in frazione Torsa dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1970, n. **122.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e dei SS. Pietro ed Andrea apostoli, nel comune di Trequanda.

N. 122. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pienza e Chiusi in data 1° marzo 1969, relativo all'unione in perpetuo « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Antonio abate, in contrada Belsedere del comune di Trequanda (Siena), e dei SS. Pietro ed Andrea apostoli, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 81. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970.

Nomina di un membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visti i successivi decreti 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 338; 23 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 253; 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1969, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 7; 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1969, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 324; 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1969, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 77; 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1969, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 80; 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1969, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 8;

Ritenuto che in data 16 gennaio 1970 in sostituzione del dott. Guido Ortolani è stato preposto alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata il dott. Vito Sanzo;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 16 gennaio 1970 il dott. Vito Sanzo, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata è nominato ai sensi dell'art. 129, lettera *A*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, come sopra costituita, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, in sostituzione del dott. Guido Ortolani.

Art. 2.

Il dott. Vito Sanzo farà parte della 1ª e 2ª sezione della commissione predetta e sarà, altresì, componente della commissione stessa, quale membro effettivo nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 105

(2753)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970.

Nomina di un membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1967, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1, con il quale è stata determinata, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la composizione della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Visti i successivi decreti 31 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1967, registro n. 25 Lavori pubblici, foglio n. 338; 23 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1968, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 253; 3 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1969, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 7; 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1969, registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 324; 13 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1969, registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 77; 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1969, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 80; 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1969, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 8.

Ritenuto che in data 1° febbraio 1970, in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni, è stato preposto alla Direzione generale della cassa depositi e prestiti il dottor Salvatore Viaggio;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1970 il dott. Salvatore Viaggio, direttore generale della Cassa depositi e prestiti è nominato, ai sensi dell'art. 129, lettera *A*) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, membro della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, come sopra costituita, per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Viaggio farà parte della 1ª e 2ª sezione della commissione predetta, e sarà, altresì, componente della commissione stessa, quale membro effettivo nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, terzo comma, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1970
Registro n. 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 106

(2754)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Serra Riccò.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serra Riccò, al quale la legge assegna 20 membri, risultò costituito, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di consiglieri di diversa tendenza.

Nel giugno dello scorso anno il sindaco e la giunta municipale si dimisero a causa dei profondi contrasti insorti in seno alla composita maggioranza che li aveva espressi.

Subito furono evidenti le difficoltà di soluzione della crisi e, infatti, solo a distanza di quattro mesi dalle anzidette dimissioni il consiglio comunale riuscì ad eleggere, nella seduta del

24 ottobre 1969, il nuovo sindaco, senza che, peraltro, potesse provvedere anche alla nomina della giunta, in quanto, dopo tale elezione, alcuni consiglieri abbandonarono la seduta facendo venir meno il numero legale per il proseguimento della stessa.

L'elezione della giunta ebbe luogo nella successiva adunanza del 6 novembre, ma poichè ad essa aveva concorso una maggioranza diversa da quella che aveva eletto in precedenza il sindaco, quest'ultimo rassegnò le dimissioni dalla carica.

Di tali dimissioni fu preso atto il 20 novembre dal consiglio comunale, il quale, però, non fu in grado di procedere, in quella stessa seduta, all'elezione del nuovo sindaco, mancando il « quorum » dei due terzi dei consiglieri in carica all'uopo prescritto dall'art. 5 del testo unico del 16 maggio 1960, n. 570.

Neppure la seduta di seconda convocazione, indetta per il giorno seguente, ebbe esito positivo per difetto del numero legale di presenti.

Com'era inevitabile, il protrarsi della crisi non aveva, intanto, mancato di riflettersi negativamente sulla funzionalità della amministrazione che, di fatto, era rimasta carente in ordine a vari adempimenti, fra cui quello, essenziale, relativo all'approvazione del bilancio di previsione per il 1969.

In tale stato di cose il prefetto, allo scopo di esperire un ultimo tentativo per sbloccare la situazione, indiceva d'ufficio due successive convocazioni del consiglio comunale per l'elezione del sindaco, rivolgendo, nel contempo formale diffida a tutti i consiglieri perchè — a scanso del provvedimento di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 — provvedessero, mediante tale elezione, ad assicurare il normale assetto degli organi d'amministrazione e l'efficiente gestione della civica azienda.

Malgrado il chiaro monito anche tale tentativo falliva in quanto entrambe le sedute — fissate per il 18 e il 20 dicembre scorsi — risultavano deserte

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della incapacità del consiglio di Serra Riccò — a causa degli insuperabili contrasti interni — di ricostituire stabili ed efficienti organi d'amministrazione, ha proposto, ai sensi del citato articolo 323, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale — malgrado la formale diffida del prefetto — in ordine all'essenziale adempimento dell'elezione del sindaco, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 gennaio 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serra Riccò ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Bongioanni

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Serra Riccò (Genova) non ha provveduto alla ricostituzione degli organi ordinari, omettendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 gennaio 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serra Riccò è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Vincenzo Bongioanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

(3040)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970.

Scioglimento del consiglio comunale di Langhirano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Langhirano — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni dell'8 giugno 1969, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante i richiami del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 14, 21 e 28 luglio 1969, si concludevano tutte con esito negativo.

Parimenti infruttuose sono poi risultate le successive convocazioni disposte d'ufficio dal prefetto con decreti in data 16 e 30 ottobre e 12 novembre 1969. Con quest'ultimo decreto è stata, altresì, notificata ai singoli consiglieri l'espressa diffida a provvedere ai suddetti adempimenti a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Malgrado il reiterato monito, entrambe le sedute, fissate per il 21 e 22 novembre 1969, sono risultate, ancora una volta, deserte, talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione ordinaria dell'ente, che è venuto, in conseguenza, a trovarsi in una irreversibile situazione di totale carenza funzionale, pregiudizievole per gli interessi della civica comunità, ha proposto — ai sensi del citato art. 323 — lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune, a mente dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Langhirano, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 gennaio 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Langhirano (Parma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Renzo Torelli, funzionario di prefettura.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Langhirano (Parma) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta,

negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 gennaio 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Langhirano è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renzo Torelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1970

SARAGAT

RESTIVO

(3039)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 1968, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 387, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone appartenenti alla categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari, comunicata — ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante della categoria stessa da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione in sostituzione del sig. Mario Falchi che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Presidente della giunta regionale sarda;

Decreta:

Il sig. Antonio Tamburini è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Etfas, ente di sviluppo in Sardegna, in rappresentanza della categoria dei lavoratori agricoli, mezzadri e coloni parziari e in sostituzione del sig. Mario Falchi dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1970
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 20

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1969.

Istituzione in Namur (Belgio) di un vice consolato di 2ª categoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Namur (Belgio) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale in Charleroi e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Namur e la sua provincia.

Il presente decreto decorre dal giorno 1° gennaio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1970
Registro n. 300, foglio n. 300

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1970.

Modificazione del decreto ministeriale 4 ottobre 1967 e nomina del segretario della commissione consultiva interregionale in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, concernente la composizione della predetta commissione;

Considerato che, come avvenuto per la commissione consultiva interministeriale, prevista dall'art. 8 della legge sopracitata e costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 10 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 7 novembre 1967, si è reso necessario, anche per la commissione consultiva interregionale, affidare le funzioni di segretario della commissione medesima ad un funzionario della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;

Considerato, inoltre, che le funzioni di segretario sono state esercitate dal dott. Vincenzo Grana, funzionario della predetta direzione generale, a decorrere dal 17 gennaio 1968, data della seconda riunione della commissione consultiva interregionale;

Ritenuta la necessità di procedere con ordinario provvedimento formale alla nomina del segretario della commissione consultiva interregionale, a decorrere dal 17 gennaio 1968, previa integrazione del decreto di costituzione della commissione medesima, nel senso di prevedere in esso che le funzioni di segretario della commissione saranno esercitate da un funzionario della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica, nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, concernente la composizione della commissione consultiva interregionale, citato in premessa, è integrato nel senso che, dopo il penultimo comma del dispositivo, è aggiunto il seguente comma:

« Eserciterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica nominato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica ».

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Grana è nominato segretario della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1970

Il Ministro: CARON

(2761)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Udine, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che le norme recate dall'art. 4 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che per l'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro, deve procedere alla delimitazione delle zone territoriali nelle quali possono essere concesse le provvidenze sopra citate;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Per la provincia di Udine, si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone colpite dalle bufere verificatesi nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969:

comune di Marano Lagunare;

comune di Lignano Sabbiadoro, per la località Madonnina;

comune di Precenicco, per le località Titiano, Lame, Valle Irsel.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Delimitazione delle zone, in provincia di Trieste, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che le norme recate dall'art. 4 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, dispongono che le autorizzazioni di spesa possono essere utilizzate anche per gli interventi determinati da eventi futuri;

Considerato che per l'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro, deve procedere alla delimitazione delle zone territoriali nelle quali possono essere concesse le provvidenze sopra citate;

Sentito l'Assessorato per l'agricoltura e le foreste della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Per la provincia di Trieste, si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone colpite dalle bufere verificatesi nei giorni 24, 25 e 26 novembre 1969:

comune di Duino Aurisina, per la località Bocche del Timavo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2744)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1970.

Modifica dell'art. 13 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2ª (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione) approvate con decreto ministeriale 20 novembre 1968.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 4 e 28 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto l'art. 13 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose appartenenti alla classe 2ª (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione) approvate con decreto ministeriale 20 novembre 1968;

Constatato che i regolamenti nazionali e internazionali per i trasporti ferroviari e stradali non prevedono l'etichettaggio delle bombole;

Considerato che la mancanza di obbligo di etichettaggio delle bombole per i trasporti stradali e ferroviari e la consuetudine di pulire e riverniciare le bombole stesse prima di ricaricarle, costituiscono ostacoli effettivi per l'applicazione integrale delle norme per il trasporto marittimo relative all'etichettaggio dei colli, con notevoli intralci ai trasporti marittimi necessari per i rifornimenti delle isole;

Ritenuto quindi opportuno sospendere l'applicazione dell'art. 13 citato in attesa di una armonizzazione in campo nazionale delle norme per l'etichettaggio dei colli contenenti merci pericolose;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

All'art. 13 delle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 2ª (gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati e gas disciolti sotto pressione) approvate con decreto ministeriale 20 novembre 1968, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a nuova disposizione possono essere ammessi all'imbarco recipienti contenenti gas anche senza le etichette mod. B_1, B_2 e B_3, fermo restando l'obbligo della apposizione delle medesime etichette sugli eventuali imballaggi esterni ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(2700)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia;

Vista la nota n. 1185/70 del 2 marzo 1970, con la quale la confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.) designa il dott. Aldo Vittorino Petrino quale rappresentante dei lavoratori in seno al comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione del prof. Achille Cruciani;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, il prof. Achille Cruciani con il dott. Aldo Vittorino Petrino;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Aldo Vittorino Petrino è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, del comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in sostituzione del prof. Achille Cruciani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: CARON

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 2198 del 27 febbraio 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dottor Armando Martissa è stato nominato commissario prefettizio del comune di Bisceglie in sostituzione del dottor Domenico Laganara, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il dott. Domenico Laganara con il dott. Armando Martissa;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Armando Martissa, nominato commissario prefettizio del comune di Bisceglie, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione del dott. Domenico Laganara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: CARON

(2711)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria;

Vista la nota n. 167 del 26 febbraio 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria comunica che il signor Osvaldo Balducchi è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza in sostituzione dell'on. dott. Salvatore Frasca;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Calabria l'on. dott. Salvatore Frasca con il sig. Osvaldo Balducchi;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Osvaldo Balducchi, nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Calabria in sostituzione dell'on. dott. Salvatore Frasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: CARON

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Considerato che con legge 2 febbraio 1970, n. 20, è stata istituita la nuova provincia di Isernia nella regione del Molise;

Vista la nota n. 127/70 del 9 marzo 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise comunica che il dott. Alfonso Rizzoli è stato nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Isernia;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Alfonso Rizzoli, nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Isernia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro: CARON

(2707)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1970.

Integrazione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Considerato che con legge 2 febbraio 1970, n. 20, è stata istituita la nuova provincia di Isernia nella regione del Molise;

Vista la nota n. 127/70 del 9 marzo 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise comunica che il sig. Enrico Santoro è sindaco del comune di Isernia;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Enrico Santoro, sindaco del comune di Isernia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: CARON

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1970.

Approvazione di una tariffa complementare di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare che prevede, in caso d'invalidità, totale e permanente l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione del capitale garantito con assicurazioni di tipo misto.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(2696)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1970.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Molise;

Vista la nota n. 127/70 del 9 marzo 1970, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Molise comunica che il dottor Zevio Garzia è stato nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Campobasso;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Molise l'avvocato Domenico Zampini con il dott. Zevio Garzia;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Zevio Garzia, nominato commissario prefettizio dell'amministrazione provinciale di Campobasso, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica del Molise in sostituzione dell'avv. Domenico Zampini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro: CARON

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Declassificazione dalle provinciali di un tronco di strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 28 marzo 1969, n. 1340/704/800, con il quale l'amministrazione provinciale di Pavia ha deliberato di approvare la declassificazione a comunale dei seguenti tre tronchi di strade provinciali:

1) tratto compreso tra la frazione Piccolini e l'attuale traversa comunale del comune di Vigevano, terminale della diramazione « Gravellona-Vigevano » della strada provinciale n. 20 « Mortara-Cassolnovo », della lunghezza di km. 1+280, in comune di Vigevano;

2) tratto compreso tra l'abitato di Cassolnovo e la nuova variante all'esterno dell'abitato stesso della strada provinciale n. 20 « Mortara-Cassolnovo », della lunghezza di km. 0+625, in comune di Cassolnovo;

3) tratto terminale della strada provinciale n. 2 « Mortara-Pavia » terzo tronco, compreso tra l'abitato di Mortara e la nuova variante, della lunghezza di km. 0+900, in comune di Mortara;

Visto il voto 10 novembre 1969, n. 1873, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, che per i tratti di cui ai numeri 2) e 3), non deve darsi corso a formale provvedimento, in quanto, non essendo stati alterati i capisaldi, trova applicazione l'art. 6 della legge n. 126;

Ritenuto che occorre, invece, procedere con formale provvedimento alla declassifica per il tratto di cui al n. 1);

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto compreso tra la frazione Piccolini e l'attuale traversa comunale di Vigevano, terminale della diramazione « Gravellona-Vigevano » della strada provinciale n. 20 « Mortara-Cassolnovo » della lunghezza di km. 1+280, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali, ed è classificato comunale, entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Vigevano (Pavia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(2704)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Iscrizione dell'Associazione tra produttori ortofrutticoli della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante disposizioni sull'organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che, in possesso di determinati requisiti, vengono iscritti in un apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Viste la domande in data 3 febbraio 1970, con la quale l'Associazione tra produttori ortofrutticoli della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, corso del Popolo n. 34, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e la documentazione che, a corredo della domanda, la predetta associazione ha prodotto a termine dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Treviso con foglio n. 2042 del 5 febbraio 1970;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima;

Considerato che l'associazione richiedente è in possesso dei requisti contemplati dalla richiamata legge n. 622 del 1967 e dal citato regolamento di esecuzione, per poter fruire dei benefici previsti dalla predetta legge;

Decreta:

E' accertata la sussistenza nell'Associazione tra produttori ortofrutticoli della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, corso del Popolo n. 34, dei requisiti prescritti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della predetta legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

(2739) *Il Ministro*: SEDATI

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione 10 giugno 1969, n. 197, con la quale l'amministrazione provinciale di Siena ha chiesto la classificazione a provinciale della strada consortile « Pordenuovo-Le Ville » che inizia dalla strada provinciale n. 18 « del monte Amiata » presso il ponte sul torrente Tresa, raggiunge la frazione Montichiello (Pienza) e prosegue nel territorio del comune di Montepulciano innestandosi alla strada statale n. 146, in località Villa Bianca, della lunghezza di km. 9+630 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 13 gennaio 1970, n. 2231/69, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4, commi *a*) e *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada, può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 9+630, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

(2703) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1970.

Nomina del commissario straordinario del costituendo Ordine nazionale dei biologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che la commissione incaricata di procedere, a norma dell'art. 49 della legge 24 maggio 1967, n. 396, alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi, ha provveduto, in data 20 gennaio 1970, al deposito dell'albo e dell'elenco suddetti;

Che, pertanto, occorre, in conformità di quanto disposto dall'art. 51 di detta legge, procedere alla nomina di un Commissario straordinario con l'incarico di indire le elezioni del consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale dei biologi;

Visti gli articoli 49 e 51 della legge sopra citata;

Decreta:

Il dott. Marcello Nicolodi, biologo, domiciliato in Firenze, via F. Valori, è nominato commissario straordinario con l'incarico di indire, entro novanta giorni dalla data di comunicazione del presente decreto, la elezione del consiglio dell'ordine e del Consiglio nazionale dei biologi.

Roma, addì 24 marzo 1970

(2760) *Il Ministro*: GAVA

DECRETO PREFETTIZIO 13 marzo 1970.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto n. 1083, in data 11 luglio 1968, e successive modificazioni, relativo alla composizione del consiglio provinciale di sanità;

Vista la designazione del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica di Ravenna e sentito il medico provinciale;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77;

Decreta:

Il sig. Ivo Zalambani è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante del collegio provinciale dei tecnici di radiologia medica.

Ravenna, addì 13 marzo 1970

(2747) *Il prefetto*: POPPI

DECRETO PREFETTIZIO 20 marzo 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il precedente decreto n. 3571/13.10 Gab., in data 20 dicembre 1967, costitutivo del consiglio provinciale di sanità;

Visto il successivo decreto n. 1273/13.10 Gab., in data 29 marzo 1968, con il quale il dott. Tomaso Brandolini veniva chiamato a far parte del suddetto consesso, quale nuovo rappresentante dell'I.N.A.M.;

Vista la nota n. 1670 del 13 marzo 1970 con la quale il direttore della locale sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nel comunicare che il dirigente sanitario dott. Tomaso Brandolini è stato trasferito ad altra sede, designa, quale nuovo rappresentante dell'I.N.A.M., il dirigente sanitario dottor Mario Muran;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Mario Muran è chiamato a fare parte del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'I.N.A.M., in sostituzione del dott. Tomaso Brandolini, trasferito ad altra sede.

Cuneo, addì 20 marzo 1970

(2712) *Il prefetto*: LATTARI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alla « Determinazione » in data 29 luglio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203 in data 14 agosto 1967, sono confermate per il periodo 1° maggio-31 agosto 1970.

Il primo comma del punto 4) della « Determinazione » in data 29 luglio 1967, sopra citata, viene sostituito dal seguente:

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Donizetti », « Verdi », « Rossini », « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Africa », « Europa », « Federico C. », « Eugenio C. », « Angelina Lauro » e « Achille Lauro », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1), un supplemento nella misura di Lit. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

Roma, addì 3 aprile 1970

Il direttore generale: PINNA CABONI

(3010)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 marzo 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Landriscina Giovanni, residente nel comune di Trinitapoli, distretto notarile di Foggia, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 30 maggio 1970.

(2779)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1970, la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale colline Val d'Orba », con sede in Capriata d'Orba (Alessandria), è stata prorogata fino al 31 maggio 1970.

(2690)

Scioglimento d'ufficio della società di mutuo soccorso di Correggio

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 gennaio 1970, la società di mutuo soccorso, con sede in Correggio, costituita il 14 giugno 1903, iscritta nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale di Reggio Emilia al n. 276 è sciolta di ufficio ai sensi dell'art. 27 del codice civile.

(2691)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze 12 febbraio 1970, n. 2837, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un tratto di terreno di mq. 6720 sito in comune di Latina, riportato al catasto del comune di Latina al foglio n. 48.

(2667)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Ancona, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.3/6/3282, in data 20 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Ancona, viene autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(2773)

Autorizzazione all'amministrazione degli istituti ospedalieri di Verona ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.90/6/3175, in data 20 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli istituti ospedalieri di Verona viene autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica ai sensi della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

(2774)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Este ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.54/8, in data 20 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Este (Padova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(2777)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Mondovì ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.27/3/2365, in data 20 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Mondovì (Cuneo) viene autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2776)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale di circolo « Luigi Confalonieri », di Luino, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.87/5/3122, in data 20 febbraio 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale di circolo « Luigi Confalonieri », di Luino (Varese), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(2778)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sessantasette punzoni per la identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate.

Numero d'ordine	Ragione sociale della ditta	Sigla del marchio	Sede e ubicazione della ditta	Punzoni restituiti
1	De Ambrosi Remo	245-AL	Valenza, via Mazzini, 6	6
2	De Giacobbe Giuseppe	442-AL	Valenza, via Sassi, 16	3
3	Amisano Giuseppe	486-AL	S. Salvatore M.to, via Tarchetti, 6	2
4	Giorgelli Roberto	591-AL	Alessandria, via Plana, 45	9
5	Bagliardi Ettore	644-AL	Valenza, via Garessio, 7	3
6	Porta Carlo	676-AL	Valenza, via XXIX Aprile, 74	3
7	Giarola Silvano	766-AL	Valenza, via Mazzini, 47	4
8	Fattore Rino	937-AL	Valenza, via Vicenza, 5	2
9	Riva Pietro	1022-AL	Alessandria, via Trotti, 6	1
10	Boveri Gigino	1039-AL	Valenza, via Cavour, 1	2
11	Cacciola Giacomo	1118-AL	Pietramarazzi (AL), via Roma, 9	2
12	Vecchio & Benzi	1154-AL	Valenza, via Cavour, 6	4
13	Gusmari Nilo	1176-AL	Valenza, via Piemonte, 10	2
14	Filippi Giorgio	1181-AL	Valenza, via Colombina, 3	2
15	Perrone Ferruccio	1206-AL	Valenza, via XXIV Aprile, 29	3
16	Coggiola Massimo	1261-AL	Valenza, via XXIV Aprile, 3	3
17	Or-Style di Semino Giustina Carla	1336-AL	Alessandria, via Martiri, 6	1
18	Zambolin Secondo	1436-AL	Valenza, via Brescia, 3	1
19	Ponzone Mario	1469-AL	Valenza, via XII Settembre, 51	1
20	Lenti Marcello	1503-AL	Valenza, vicolo dei Sarmati, 2	1
21	Moretti Meri	1505-AL	Alessandria, via Maggioli, 5	2
22	Brindisi Amerigo	1593-AL	Valenza, via Po, 28	2
23	Frisa Giorgio	1612-AL	Valenza, via Martiri del Lero, 32	1
24	Santoro Salvatore	1613-AL	Valenza, via Cavour, 28	1
25	Magro & Vescovo	1625-AL	Valenza, via Novi, 25	1
26	Milanese Valentino	1656-AL	Valenza, via Repubblica, 13	2
27	Maro « Gioielli di Novelli Nerone »	1678-AL	Valenza, via Rimini, 2	2
28	Vattiati Bruno	1680-AL	Valenza, via Vicenza, 13	1

(2665)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati cinquanta punzoni per la identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnati alle ditte sotto elencate.

Numero d'ordine	Ragione sociale della ditta	Sigla del marchio	Sede e ubicazione della ditta	Punzoni	
				deformati	smarriti
1	Vaggi Venanzio	90-AL	Valenza, via Bologna, 22	5	2
2	La Rosa Salvatore	266-AL	Valenza, via Dante, 27	8	3
3	Varona Nino	519-AL	Valenza, via Pastrengo, 7	12	3
4	Giaretta Sergio	541-AL	Valenza, via De Amicis, 2	1	5
5	Falaguerra Elia	613-AL	Valenza, via Po, 6	2	1
6	Pallavicini Adriano	622-AL	S. Salvatore M.to, via Drago, 2	2	1
7	Cabiati Lorenzo	756-AL	Valenza, via Garibaldi, 130	5	7
8	Ravenni Gino	828-AL	Valenza, via Santuario, 46	5	1
9	Cavalli Rinaldo & C.	886-AL	Valenza, via Dante, 15	6	10
10	Baracco & Amelotti	922-AL	Valenza, via S. Massimo, 32	2	1
11	Barbero Dalmazio	1029-AL	Valenza, via XI Febbraio, 6	1	1
12	Contiero Elsa	1470-AL	Alessandria, via Tonso, 8	1	1

Si rende noto altresì che le ditte sopra elencate hanno denunciato lo smarrimento di trentasei punzoni già in loro dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(2666)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1969 al 20 febbraio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 188/69, n. 233/69 e n. 272/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-2-69 al 6-2-69	dal 7-2-69 al 13-2-69	dal 14-2-69 al 20-2-69	dal 1°-2-69 al 6-2-69	dal 7-2-69 al 13-2-69	dal 14-2-69 al 20-2-69
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.236,25	2.236,25	2.236,25	1.861,25	1.861,25	1.861,25
	04	II. riso semigreggio (non pilato) . .	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.326,25	2.326,25	2.326,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato . . .	4.891,25	5.116,25	5.033,75	3.979,35	4.204,35	4.121,85
	11	b. riso lavorato a fondo . . .	5.209,35	5.448,75	5.361,25	4.260,60	4.500,00	4.412,50
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato . . .	5.458,10	5.708,75	5.617,50	4.480,60	4.731,25	4.640,00
	17	b. riso lavorato a fondo . . .	5.851,25	6.120,00	6.021,85	4.828,10	5.096,85	4.998,75
	21	C. spezzato (rotture)	zero	137,50	406,25	zero	12,50	281,25

Prelievi applicabili dal 21 febbraio 1969 al 6 marzo 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 316/69, n. 363/69 e n. 381/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:
— Paesi terzi;
— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 21-2-69 al 27-2-69	28-2-69	dal 1°-3-69 al 6-3-69	dal 21-2-69 al 27-2-69	28-2-69	dal 1°-3-69 al 6-3-69
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.236,25	2.528,75	2.591,85	1.861,25	2.153,75	2.216,85
	04	II. riso semigreggio (non pilato) . .	2.795,00	3.161,25	3.240,00	2.326,25	2.692,50	2.771,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	4.881,25	4.881,25	5.030,00	3.969,35	3.969,35	4.118,10
	11	b. riso lavorato a fondo	5.198,75	5.198,75	5.356,85	4.250,00	4.250,00	4.408,10
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	5.446,85	5.446,85	5.612,50	4.469,35	4.469,35	4.635,00
	17	b. riso lavorato a fondo	5.839,35	5.839,35	6.016,85	4.816,25	4.816,25	4.993,75
	21	C. spezzato (rotture)	406,25	643,75	643,75	281,25	518,75	518,75

Prelievi applicabili dal 7 marzo 1969 al 31 marzo 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 426/69, n. 468/69, n. 512/69 e n. 568/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazione da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			
della Tariffa	della Statistica		dal 7-3-69 al 13-3-69	dal 14-3-69 al 20-3-69	dal 21-3-69 al 27-3-69	dal 28-3-69 al 31-3-69
10.06		Riso:				
		A. greggio o semigreggio (non pilato):				
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.591,85	2.591,85	2.641,85	2.791,85
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	3.240,00	3.240,00	3.302,50	3.490,00
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:				
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:				
	07	a. riso semilavorato	4.877,50	4.877,50	4.877,50	4.877,50
	11	b. riso lavorato a fondo	5.194,35	5.194,35	5.194,35	5.194,35
		II. altro:				
	14	a. riso semilavorato	5.442,50	5.442,50	5.442,50	5.442,50
	17	b. riso lavorato a fondo	5.834,35	5.834,35	5.834,35	5.834,35
	21	C. spezzato (rotture)	643,75	875,00	875,00	993,75

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	SAMA e PTOM			
della Tariffa	della Statistica		dal 7-3-69 al 13-3-69	dal 14-3-69 al 20-3-69	dal 21-3-69 al 27-3-69	dal 28-3-69 al 31-3-69
10.06		Riso:				
		A. greggio o semigreggio (non pilato):				
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.216,85	2.216,85	2.266,85	2.416,85
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	2.771,25	2.771,25	2.833,75	3.021,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:				
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:				
	07	a. riso semilavorato	3.965,60	3.965,60	3.965,60	3.965,60
	11	b. riso lavorato a fondo	4.245,60	4.245,60	4.245,60	4.245,60
		II. altro:				
	14	a. riso semilavorato	4.465,00	4.465,00	4.465,00	4.465,00
	17	b. riso lavorato a fondo	4.811,25	4.811,25	4.811,25	4.811,25
	21	C. spezzato (rotture)	518,75	750,00	750,00	868,75

(2070)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Variazioni all'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione

All'elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici ed uffici di navigazione, sono apportate, per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1970, le seguenti variazioni:

ALESSANDRIA

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Geloso viaggi e turismo, in Acqui Terme.

Passata dalla categoria *A* limitata al territorio nazionale alla categoria *A* illimitata.

BARI

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Alitravel, categoria *A,* in Bari, via Prospero Petroni n. 7.
Titolare: Sabini Mauro.
Direttore tecnico: Sabini Mauro.

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Achille Lauro - Viaggi e turismo, categoria *A,* in Napoli.
Apertura succursale in Bari, piazza Umberto n. 54.
Direttore tecnico: Sancilio Liliana.

BELLUNO

TRASFERIMENTO SEDE

Cadore, categoria *A,* in Pieve di Cadore.
Trasferimento da piazza Tiziano n. 43 a via XX Settembre. Condominio Edelweiss.

Turisaf, categoria *B,* in Feltre.
Trasferimento da piazza Isola n. 5 a via Roma, 8-*B*.

Otto Zardini già *D'Andrea & Co.,* categoria *A,* in Cortina d'Ampezzo.
Trasferimento da corso Italia n. 61 al n. 102 stessa strada c/o albergo « Croce Bianca ».

BOLOGNA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

C.A.M.S.T. viaggi s. r. l., categoria *A,* in Bologna, piazza Martiri n. 10-*A*.
Nuovo direttore tecnico: Calvani Remo Cesare.

S.I.T. - Società Internazionale Turismo S.p.a., categoria *A,* in Roma.
Succursale di Bologna, via Marconi n. 45.
Nuovo direttore tecnico: Prati Ernesto.

BOLZANO

VOLTURA LICENZA

Alpina S.r.l., categoria *A,* in Merano.
Nuovo titolare: Eisenkell Arthur.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Südtirol Reisen, categoria *A,* in Brunico.
Nuovo direttore tecnico: De Negri Rodolfo.

BRINDISI

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Orientours, categoria *A,* in Brindisi.
Nuovo direttore tecnico: Fugazza Livio.

CAGLIARI

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Sartourist travel office S.p.a., categoria *A,* in Cagliari.
Nuovo direttore tecnico: Cadoni Luciano.

CATANIA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

La Duca & C., categoria *A,* in Catania.
Nuovo direttore tecnico: Cosentino Angelo.

TRASFERIMENTO SEDE

Poker travel - Viaggi e crociere S.p.a., categoria *A,* in Catania.
Trasferimento da corso Italia n. 186 al n. 150 della stessa strada.

COSENZA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Sud travel, categoria *A,* in Cosenza, viale Isonzo n. 43.
Titolare: Porco Pasquale.
Direttore tecnico: Trozzo Vinicio.

ENNA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Sais - Tours, categoria *A,* in Enna, piazza Vittorio Emanuele n. 57.
Titolare: Scelfo Alessandro.
Direttore tecnico: Castiglioni Cesare.

FIRENZE

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

South African Airways, categoria *C,* in Roma.
Apertura succursale in Firenze, ponte Vecchio n. 2.
Direttore tecnico: Martinelli Glauco.

Middle East Airlines Airliban - S.a.l. (*M.E.A.*), categoria *C,* in Roma.
Apertura succursale in Firenze, via Volta dei Mercanti n. 1.
Direttore tecnico: Mancini Luciano.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Lufthansa - Linee aeree germaniche S.p.a., categoria *C,* in Roma.
Succursale di Firenze, via del Parione n. 1.
Nuovo direttore tecnico: Ragusa Vincenzo.

FORLI'

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Viaggi Turisadria, categoria *A,* in Cesenatico.
Apertura succursale stagionale in Cesenatico, via Toscanelli ang. lungomare di Ponente.
Direttore tecnico: Moretti Magda.

VOLTURA LICENZA

Adriatiche agenzie autoturistiche Schillaci S.r.l., categoria *A,* in Gabicce Mare e succursali in Cattolica e Riccione.
Nuovo titolare: Conti Alberto.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Adriatiche agenzie autoturistiche Schillaci S.r.l., categoria *A,* in Gabicce Mare.
Succursale in Cattolica.
Nuovo direttore tecnico: Vanni Romano.

Adriatiche agenzie autoturistiche Schillaci S.r.l., categoria *A,* in Gabicce Mare.
Succursale in Riccione.
Nuovo direttore tecnico: Salici Ezio.

Miramar viaggi e turismo S.r.l., categoria *A,* in Rimini, via Gambalunga, 28-*C*.
Nuovo direttore tecnico: Baroni Luciano.

San Marco, categoria *A,* in Cattolica.
Nuovo direttore tecnico: Guidi Renzo.

TRASFERIMENTO SEDE

Rubicone, categoria *A*, limitata al territorio nazionale, stagionale.

Trasferimento da Cesenatico a Gatteo, viale delle Nazioni n. 124.

Adriatiche agenzie autoturistiche Schillaci S.r.l., categoria *A*, in Gabicce Mare.

Trasferimento succursale in Riccione, da viale Dante n. 255 a viale D'Annunzio n. 66.

GENOVA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Viatur S.r.l., categoria *A*, in Genova, piazza Fontane Marose n. 3-*R*.

Nuovo direttore tecnico: Giomi Gualtiero.

TRASFERIMENTO SEDE

Tigullio, categoria *A*, in Chiavari.

Trasferimento da via privata N. S. dell'Orto n. 20 a corso Assarotti n. 17.

IMPERIA

Diana tours S.n.c., categoria *A*, in Diano Marina.

Mutamento apertura da stagionale a carattere permanente.

LECCE

VOLTURA LICENZA

Semar S.r.l., categoria *A*, in Lecce, viale Marche n. 2.

Nuovo titolare: Semeraro Luigi.

LIVORNO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Monetti, categoria *A*, in Cecina, piazza della Libertà n. 42.

Titolare: Santi Matilde vedova Monetti.
Direttore tecnico: Santi Matilde vedova Monetti.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Etruriatur viaggi e turismo, categoria *A*, in Piombino, piazza Gramsci n. 5.

Nuovo direttore tecnico: Beccherini Piero.

MACERATA

TRASFERIMENTO SEDE

Pagliarini, categoria *B*, in Civitanova Marche.

Trasferimento dal numero civico 14 del corso Umberto al n. 11 della stessa strada.

MASSA CARRARA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Sara, categoria *A*, in Carrara, via Don Minzoni n. 23.

Titolare: Pallini Sara.
Direttore tecnico: Ricci Ernesto.

MESSINA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Lloyd Triestino S.p.a., categoria *C*, in Trieste.

Succursale in Messina.
Nuovo direttore tecnico: Galli Luigi.

MILANO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Bonomi & Pagani S.n.c., categoria *A*, in Milano, via Paolo da Cannobio n. 2.

Titolare: Bonomi Gian Paolo.
Direttore tecnico: Persivale Giuseppe.

Fabello viaggi, categoria *A*, in Milano, via Anfossi n. 36.

Titolare: Fabello Bruno.
Direttore tecnico: Di Ronzo Antonio.

Duomo S.p.a., in Milano, via S. Antonio n. 5, categoria *A*.

Titolare: Varotto Giovanni.
Direttore tecnico: Radice Franco.

VOLTURA LICENZA

P.I.A. Pakistan international airlines, categoria *C*, in Roma.

Succursale in Milano.
Nuovo titolare: Mohammed Yusuf.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

S.E.A. viaggi S.r.l., categoria *A*, in Segrate; succursale in Milano.

Nuovo direttore tecnico: Maccapani Giuliano.

Rimoldi S.p.a., categoria *A*, in Milano.

Nuovo direttore tecnico: Rimoldi Armando.

Vacanze S.r.l., categoria *A*, in Milano.

Nuovo direttore tecnico: Benati Grazia.

Centro attività turistiche internazionali - C.A.T.I., categoria *A*, in Milano.

Nuovo direttore tecnico: Borruso Giovanni.

TRASFERIMENTO SEDE

Atlas viaggi e turismo S.p.a., categoria *A*, in Milano.

Succursale in Milano trasferita dal n. 6 di corso Buenos Aires al n. 2.

Dell'Orto, categoria *A*, in Seregno.

Da via Valvassina n. 40 a piazza Concordia n. 12.

CESSAZIONE

Adamplan, categoria *A*, in Milano, viale Tunisia n. 48.

Duomo S.r.l., in Milano, via S. Antonio n. 5.

NAPOLI

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

C.I.T. Compagnia italiana turismo S.p.a., in Roma.

Succursale in Napoli, piazza Municipio n. 72.
Nuovo direttore tecnico: De Cicco Alberto Mario.

PADOVA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

C.I.T. Compagnia italiana turismo S.p.a., categoria *A*, in Roma.

Succursale in Padova, piazza Cavour n. 11-*A*.
Nuovo direttore tecnico: Tognana Guerrino.

PARMA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

C.I.T. Compagnia italiana turismo S.p.a., categoria *A*, in Roma.

Succursale in Parma, via Mameli n. 9.
Nuovo direttore tecnico: Di Falco Giacomo.

PESARO

VOLTURA LICENZA

Adriatiche agenzie autoturistiche Schillaci S.r.l., categoria *A*, in Gabicce a Mare, via Cesare Battisti n. 2.

Nuovo titolare: Conti Alberto.

CESSAZIONE

Buccitur, categoria *B*, in Gabicce a Mare, via Vittorio Veneto n. 125.

PIACENZA

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Laneri S.n.C., categoria *A*, in Piacenza.

Apertura succursale in Fiorenzuola d'Arda, piazza dei Caduti n. 2.
Direttore tecnico: Laneri Giuseppe.

ROMA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

SI.TRA. - Siro travel office international S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Messina n. 11.

Titolare: Petrucci Mario.
Direttore tecnico: Petrucci Mario.

UFFICI DI NAVIGAZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE

Kuwait airways corporation, categoria *C*, in Roma, via San Nicola da Tolentino n. 79-80.
Titolare: Tatiossian Tatios Gerard Baptist.
Direttore tecnico: Tatiossian Tatios Gerard Baptist.

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Hotur - Operatori turistici associati S.r.l., categoria *A*, in Milano.
Apertura succursale in Roma, via Marche n. 17.
Direttore tecnico: Acquaviva Gerardo Samele.

Aniene, categoria *A*, in Roma.
Apertura succursale in Roma, via Giacinto Carini n. 3-*A*.
Direttore tecnico: Minco Armando.

Bolliger travel S.n.c., categoria *A*, in Roma.
Apertura succursale in Pomezia, via Pontina km. 29.600.
Direttore tecnico: Pascucci Piero.

VOLTURA LICENZA

France tourisme service S.p.a., categoria *A*, in Roma, via Barberini, 87.
Nuovo titolare: Heneman Jean.

P.I.A. Pakistan international airlines, categoria *C*, in Roma.
Nuovo titolare: Mohammed Yusuf.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

France tourisme service S.p.a., categoria *A*, in Roma, via Barberini, 87.
Nuovo direttore tecnico: Basile Bruno.

Hotelplan Italia, S.p.a., categoria *A*, in Milano.
Succursale in Roma. viale dell'Aeronautica n. 79.
Nuovo direttore tecnico: Carrabotta Gaetano.

Aniene, categoria *A*, in Roma.
Succursale in Roma, via Medaglie d'Oro n. 108-*E*.
Nuovo direttore tecnico: Petrucci Angelo.

C.I.T. Compagnia italiana turismo, S.p.a., categoria *A*, in Roma.
Succursale in Roma, piazza della Repubblica numeri 64-66.
Nuovo direttore tecnico: Caramella Giancarlo.

C.I.T. Compagnia italiana turismo, S.p.a., categoria *A*, in Roma.
Succursale in Roma, Stazione Termini.
Nuovo direttore tecnico: Del Grosso Paolo.

Wagon lits/Cook S.p.a., categoria *A*, in Roma, via Gradisca n. 29.
Nuovo direttore tecnico: Francesco Costa.

Sicilea, categoria *A*, in Palermo.
Succursale in Roma, via Vittorio Veneto n. 96.
Nuovo direttore tecnico: Bertinotti Remo.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Latintravel, categoria *A* limitata al territorio nazionale, in Frascati, corso Matteotti n. 12-*A*.
Passaggio alla categoria *A* illimitata.

TRASFERIMENTO SEDE

Hotelplan Italia S.p.a., categoria *A*, in Milano.
Succursale in Roma, trasferimento da piazza Barberini n. 43 a viale dell'Aeronautica n. 79.

CESSAZIONE

Garuda - Indonesian airways, categoria *C*, in Roma, via San Nicola da Tolentino numeri 79-80.

Around the world charter united travel operator, S.r.l., categoria *A*, in Roma, via Ludovisi n. 43.

SALERNO

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Salermar tourist office, categoria *B*, in Salerno.
Apertura succursale in Paestum, via Aquilia n. 121.
Direttore tecnico: Dragone Bruna.

TRASFERIMENTO SEDE

C.I.T. Compagnia italiana turismo, S.p.a., categoria *A*, in Roma.
Trasferimento succursale in Salerno da piazza Amendola n. 3 a via Roma n. 83.

SAVONA

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

S.I.T. Società internazionale turismo, categoria *A*, in Roma.
Succursale in Alassio, via Leonardo da Vinci n. 3-*D*.
Nuovo direttore tecnico: Stemberger Giuseppe.

TERAMO

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Ferrante, categoria *A* limitata al territorio nazionale, in Teramo.
Nuovo direttore tecnico: Ferrante Mario.

TERNI

UFFICI DI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Interamna - Tours, categoria *A*, in Terni, via G. Mazzini n. 23.
Titolare: Stefanelli Romano.
Direttore tecnico: Antinori Spinello.

TORINO

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Vedette viaggi S.r.l., categoria *A*, in Torino, piazza Pitagora n. 9.
Titolare: Mosso Ernesto.
Direttore tecnico: Passarelli Claudio.

Extratour S.a.s., categoria *A*, in Moncalieri, viale Stazione n. 1-*bis*.
Titolare: Pedretti Igniva.
Direttore tecnico: Bregliano Giacomo.

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Lufthansa - linee aeree germaniche, categoria *C*, in Roma.
Apertura succursale in Torino, via Arcivescovado n. 9 (V piano).
Direttore tecnico: Bisi Angelo.

Pan american world airways, S.p.a., categoria *C*, in Roma.
Apertura succursale in Torino, via Arcivescovado n. 9.
Direttore tecnico: Baldi Luciano.

CESSAZIONE

Gondrand turismo S.p.a., categoria *A*, in Milano.
Succursale in Torino, via Giolitti n. 13.

TRAPANI

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Mondo, categoria *A* limitata al territorio nazionale, in Marsala.
Nuovo direttore tecnico: Vaccari Gaspare.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Castelviaggi, categoria *C*, in Castelvetrano, via Vittorio Emanuele, 45.
Passaggio alla categoria *A* limitata al territorio nazionale.

UDINE

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Kappa tour S.n.c., categoria *A*, in Lignano Sabbiadoro, località Pineta, piazza del Sole n. 17.
Titolare: Marini Ines.
Direttore tecnico: Marini Ines.

CESSAZIONE

Lodolo S., categoria *A*, in Lignano Sabbiadoro.

VARESE

TRASFERIMENTO SEDE

Balmar, categoria *B*, in Luino.

Trasferimento da piazza Imbarcadero n. 5 a viale XXV Aprile, 45.

VENEZIA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Beta viaggi, categoria *A*, in Bibione (San Michele al Tagliamento), corso del Sole, condominio Patrizia.

Titolare: Galeffi Mario.

Direttore tecnico: Galeffi Mario.

SUCCURSALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Melia - Compagnia internazionale di viaggi Avai S.r.l., categoria *A*, in Roma.

Apertura succursale in Venezia - Castello, ponte della Canonica, 4308.

Direttore tecnico: Dimatore Adamo.

T.W.A. Trans world airlines S.p.a., categoria *C*, in Roma.

Apertura succursale in Venezia, calle Larga S. Moisè, 1471.

Direttore tecnico: De Grandi Uberto.

SOSTITUZIONE DIRETTORE TECNICO

Nordio, categoria *A* limitata, in Chioggia.

Nuovo direttore tecnico: Nordio Fernando.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

Nordio, categoria *A*, in Chioggia.

Passaggio alla categoria *A* limitata al territorio nazionale.

VERONA

UFFICI VIAGGI E TURISMO DI NUOVA ISTITUZIONE

Automobile travel service, categoria *A*, in Verona, piazza dell'Ospedale.

Titolare: Gabaldo Italo

Direttore tecnico: Gabaldo Italo.

Bussola viaggi, categoria *A*, in Verona, via A. Diaz n. 16.

Titolare: Marchiano Alessandro.

Direttore tecnico: Marchiano Alessandro.

TRASFERIMENTO SEDE

Maral, categoria *A*, in Verona.

Trasferimento da' vicolo Stella n. 12 a via A. Diaz n. 16, con la nuova denominazione «Bussola Viaggi».

(2933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi dell'8 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629 —	629 —	628,98	629 —	628,97	629 —	629 —	629 —	629 —	629 —
Dollaro canadese . .	586,40	586,35	586,50	586,20	586,10	586,40	586,20	586,20	586,40	586,25
Franco svizzero .	146,04	146,20	146,23	146,205	146,20	146,09	146,21	146,205	146,04	146,15
Corona danese .	83,88	83,88	83,91	83,90	83,90	83,88	83,915	83,90	83,88	83,90
Corona norvegese .	88,07	88,06	88,11	88,095	88,15	88,07	88,09	88,095	88,07	88,08
Corona svedese	121,04	121,04	121,08	121,105	121 —	121,04	121,11	121,105	121,04	121,05
Fiorino olandese .	173,34	173,33	173,40	173,36	173,30	173,34	173,35	173,36	173,34	173,32
Franco belga . .	12,64	12,65	12,66	12,6590	12,64	12,64	12,66	12,6590	12,64	12,65
Franco francese .	113,54	113,60	113,64	113,63	113,60	113,54	113,625	113,63	113,54	113,57
Lira sterlina .	1513,15	1513,75	1514 —	1514,10	1513,25	1513,15	1514,20	1514,10	1513,15	1513,80
Marco germanico . .	172,55	172,60	172,62	172,60	172,60	172,55	172,59	172,60	172,55	172,65
Scellino austriaco .	24,30	24,30	24,30	24,3030	24,25	24,30	24,306	24,3030	24,30	24,30
Escudo portoghese .	22 —	22,09	22,10	22,095	22,15	22,092	22,10	22,095	22,09	22,09
Peseta spagnola .	9,01	9 —	9,0150	9,0155	9 —	9,08	9,025	9,0155	9,01	9,01

Media dei titoli dell'8 aprile 1970

Rendita 5 % 1935 . .	94,975
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,325
» 5 % (Ricostruzione) . . .	93,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,425
» 5 % (Città di Trieste) . .	92,40
» 5 % (Beni esteri)	84,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	84,70
» 5,50 % » » 1968-83	87,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	96,65
» » » 5,50 % 1976 . . .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	98,725
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	94,025
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	92,10
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	90,975
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	89,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1970

Dollaro USA . . .	629 —
Dollaro canadese . .	586,20
Franco svizzero	146,207
Corona danese .	83,907
Corona norvegese .	88,092
Corona svedese	121,107
Fiorino olandese	173,355
Franco belga	12,659
Franco francese	113,627
Lira sterlina	1514,15
Marco germanico	172,595
Scellino austriaco	24,304
Escudo portoghese	22,097
Peseta spagnola	9,02

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n 1331, modificata con legge 23 dicembre 1965, n. 1418;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1969, registro n. 6 Sanità, foglio n 215, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto è attualmente disponibile un ulteriore posto oltre quello messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordina-

mento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Nozioni fondamentali di parassitologia;

2) Descrizione di una tecnica di laboratorio relativa alla parassitologia.

B) *Prove pratiche*:

1) Esecuzione di tecniche di laboratorio relative alla parassitologia;

2) Riconoscimento dei principali parassiti.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche.

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 6.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su prescritta carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati od invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18, nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

y) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7, lett. *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato gènerale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato. il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 7, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina a vice esperto nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1970
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 397

(2607)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Padova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 dicembre 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Padova;

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Padova, nell'ordine appresso indicato:

1. Cantanna dott. Pietro	punti	88,54	su 132
2. Caimmi dott. Luigi	»	88,35	»
3. Caporusso dott. Domenico	»	88,21	»
4. Conte dott. Egidio	»	87,02	»
5. Fanelli dott. Filippo	»	86,11	»
6. Silvano dott. Guido	»	86,10	»
7. Gracili dott. Rino	»	85,64	»
8. Righi dott. Giovanni	»	84,20	»
9. Gaetani dott. Leonida	»	83,44	»
10. Schinco dott. Emilio	»	82,14	»
11. Schlitzer dott. Pasquale	»	79,21	»
12. Bertinetti dott. Mario	»	78,47	»
13. Ferri dott. Pasquale	»	77,18	»
14. Rabacchino dott. Ferdinando	»	76,86	»
15. Polledri dott. Giuseppe	»	74,21	»
16. Riolfatti dott. Tullio	»	72,78	»
17. Palatiello dott. Vincenzo	»	72,69	»
18. Tognocchi dott. Candido	»	72,58	»
19. Rava dott. Beniamino	»	69,92	»
20. Mistrangelo dott. Pio	»	69,60	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2669)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 967 del 1° marzo 1969, con il quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1968 e, precisamente, per i comuni di Massafra, Maruggio e S. Marzano;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in narrativa:

1. Bruno Jeso Antonio	punti	70,990	su 120
2. Gattinari Luigi	»	59,374	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Taranto, addì 16 marzo 1970

Il medico provinciale: CLERICÒ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1265 di pari data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1968 e, precisamente, per i comuni di Massafra, Maruggio e S. Marzano;

Visto l'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate, secondo l'ordine delle preferenze prescelte nelle domande:

1) Bruno Jeso Antonio: S. Marzano;
2) Gattinari Luigi: Massafra.

La condotta medica del comune di Maruggio è rimasta vacante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio e dei comuni interessati.

Taranto, addì 16 marzo 1970

Il medico provinciale: CLERICÒ

(2642)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3549 del 27 luglio 1968, con il quale viene bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1967;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata, secondo l'ordine delle votazioni;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 224;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Zanni Enzo . . . . punti 74,210
2. Consigli Giacomo . . . . » 65,130
3. Camorali Romano . . . . » 64,850
4. Molinari Walter . . . . » 59,500
5. Biscotti Tommaso . . . . » 58,540

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 7 marzo 1970

Il medico provinciale: ROBERTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1253, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso e le norme regolatrici dell'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei comuni a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Zanni Enzo: Traversetolo;
2) Consigli Giacomo: Berceto;
3) Camorali Romano: Tornolo (1ª condotta);
4) Molinari Walter: Invalido di guerra - Collecchio (2ª condotta);
5) Biscotti Tommaso: Compiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Parma, addì 7 marzo 1970

Il medico provinciale: ROBERTI

(2641)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.